



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

### Servizio Appalti

#### Ufficio Gestione Gare

Via Dogana, 8 - 38122 Trento

☎ 0461.496444 - ✉ 0461.496422

[serv.appalti@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.appalti@pec.provincia.tn.it)

Trento, **24 SET. 2012**

Prot. n. *S171/2012/535250/3.5/1653-11*

### NOTA DI QUESITI/RISPOSTE

**Oggetto: affidamento del contratto di progettazione, costruzione e gestione del "COLLEGAMENTO TRAMITE FUNICOLARE A TERRA TRA S. MARTINO DI CASTROZZA E PASSO ROLLE".**

Con riferimento ai quesiti formulati da alcuni concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta:

#### 1. Quesito:

è ammessa la facoltà di costituzione di una società di progetto dopo l'eventuale aggiudicazione e, in caso positivo, qual è l'ammontare minimo del capitale sociale richiesto;

#### Risposta:

In conformità a quanto stabilito con determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici e mobilità n. 82 di data 5 settembre 2012, è stata prevista la facoltà per il concessionario di costituire una società di progetto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 50 duodecies della L.P. n. 26/1993, avente capitale sociale minimo di Euro 120.000,00.-. Nel sito internet [www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it) è disponibile la citata determinazione, l'avviso di integrazione del bando di gara prot. n. S153/2012/130913/3.5/1653-11 dd. 2/03/2012.

#### 2. Quesito:

il concorrente che partecipi alla gara in forma di raggruppamento temporaneo costituito o costituendo deve obbligatoriamente indicare la prevista quota di partecipazione al capitale sociale di ciascuno dei soggetti raggruppati? Tale indicazione deve ritenersi prescritta a pena di esclusione?

#### Risposta:

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 50 duodecies della L.P. n. 26/1993, in caso di concorrente costituito da più soggetti, nella domanda di partecipazione nel caso di costituendo raggruppamento, oppure nel mandato nel caso di raggruppamento già costituito, è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Nel sito internet [www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it) sono disponibili i seguenti documenti:

- l'avviso di integrazione del bando di gara prot. n. S153/2012/130913/3.5/1653-11 dd. 2/03/2012, inviato alla U.E. in data 14 settembre 2012;
- il bando integrale prot. n. S153/2012/137236/3.5/1653-11 di data 6 marzo 2012 integrato con le modifiche apportate con determinazione n. 82/2012;

- il disciplinare di gara, il nuovo modello di domanda di partecipazione 1B, adeguati al disposto della determinazione n. 82/2012, che sostituiscono integralmente quelli precedentemente pubblicati.

**3. Quesito:**

è facoltà dei componenti di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese che già possiedano i requisiti, associare, anche con cooptazione, altro soggetto che curerà la gestione dell'impianto, ma non in possesso di certificazione SOA?

**Risposta:**

Secondo quanto disposto dal par. 7.2 del bando di gara i concorrenti che non eseguono direttamente lavori devono essere in possesso esclusivamente dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 95 del D.P.R. 207/2010 ed indicati al par. 7.1 del medesimo bando di gara. Non si ritiene ammissibile che un raggruppamento temporaneo, in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando di gara, associ per cooptazione un'altra impresa, candidata alla gestione dell'impianto, priva di certificazione SOA. Si richiama a tal proposito quanto statuito dall'Autorità di vigilanza per i contratti pubblici con parere di data 3 dicembre 2009: *"...L'associazione per cooptazione è ammissibile alle condizioni dettate dall'articolo 95 comma 4 del D.P.R. n. 554/99 (ora articolo 92 comma 5 del D.P.R. 207/2010), e data l'applicazione dell'istituto agli appalti di lavori, limitatamente allo svolgimento dei lavori".*

**4. Quesito:**

Vi sono limiti alla eventuale cessione, tra soci, delle quote della società di progetto, a lavori conclusi e collaudati?

**Risposta:**

Alla luce di quanto disposto dall'articolo 50 duodecies della L.P. 26/93, non si ravvisano limiti alla eventuale cessione, tra soci, delle quote della società di progetto a lavori conclusi e collaudati.

IL DIRIGENTE  
- dott. Leonardo Caronna -

PF/PA